



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO  
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

Ordinanza n° **13** /2017

**Oggetto: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DEI CANI NONCHÉ ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO, A TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che è stata ravvisata la frequente e diffusa presenza di escrementi canini sul suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazze, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

**PRESO ATTO** che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

**DATO ATTO** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che degli stessi animali;

**CONSIDERATO** che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

**RITENUTO** giusto regolamentare tale pratica al fine di garantire una maggiore igiene pubblica, evitando possibili inconvenienti alla cittadinanza nel rispetto della vigente legislazione di riferimento;

**RITENUTO**, altresì, necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Locale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.18 del 5/6/2002;

**VISTO** l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

**VISTO** il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**VISTA** la Legge n.281/81, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

**VISTA** la L.R. n.16 del 24 novembre 2001 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

**VISTO** l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 per la violazione alle ordinanze sindacali;

**VISTA** l'Ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani che all'art.1 comma 4 afferma che "è fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse";

**VISTA** la Legge n.689/1981 e s.m.i.;

**VISTO** l'art.50 del Testo-Unico n.267/2000 e ritenuta propria la competenza, trattandosi di gestione in materia igienico-sanitaria;



### ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini;
2. **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature necessarie.

### E' FATTO OBBLIGO

dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico-sanitaria.

### AVVERTE

-Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;

-Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2 (di essere sempre forniti di idonea attrezzatura), sarà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o lo spazio aperto al pubblico;

-Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

-Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

### DISPONE

-Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;

-Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

-La notifica della presente ordinanza a: 1. Ufficio Territoriali del Governo 2. Comando Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio 3. Comando Carabinieri di San Giorgio del Sannio;

-che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto / provvedimento è il Cap. Vincenzo Genito (Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio del Sannio);

-La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio del Sannio ([www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it](http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it)) al fine di darne la massima divulgazione.

### AVVISA

Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971 entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, addì **23 FEB. 2017**



IL SINDACO  
Prof. Mario Pepe